

BGer 2C_1152/2018 vom 9. Januar 2019

Bundesgericht, 2019-01-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_1152_2018

FR: TF 2C_1152/2018 du 9 janvier 2019

IT: TF 2C_1152/2018 del 9 gennaio 2019

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rinvii).

E. 2.1

Il ricorso, tempestivo (art. 48 cpv. 3 LTF combinato con l' art. 100 LTF), deve, conformemente all' art. 42 LTF , contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245; 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254). Nell'allegato ricorsuale occorre quindi indicare in maniera succinta perché l'atto impugnato viola il diritto applicabile; la motivazione deve essere riferita all'oggetto del litigio, in modo che si capisca perché e su quali punti la decisione contestata è impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245). Ciò significa che la parte ricorrente non può limitarsi a riproporre genericamente argomenti giuridici già esposti dinanzi alle autorità cantonali, bensì deve confrontarsi almeno brevemente con i considerandi della decisione dell'autorità inferiore che reputa lesivi del diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1-2.3 pag. 245 segg.).

E. 2.2

Oggetto di litigio sono le spese di procedura poste a carico del ricorrente nella decisione di stralcio emanata dal Giudice delegato il 29 agosto 2018. Ne discende che questi può quindi censurare unicamente l'eventuale applicazione incostituzionale del diritto procedurale cantonale. Ora, l' art. 106 cpv. 2 LTF impone alla parte ricorrente di specificare quali diritti di carattere costituzionale ritiene lesi e di esporre le sue censure in modo chiaro, circostanziato ed esaustivo (DTF 142 III 364 consid. 2.4 pag. 368; 141 I 36 consid. 1.3 pag. 41; 135 III 232 consid. 1.2 pag. 234 e rispettivi rinvii).

E. 2.3

In concreto, l'allegato ricorsuale si esaurisce in una serie di precisazioni puntuali sul contenuto dell'impugnativa esperita l'11 aprile 2018 nonché sui motivi che hanno spinto il ricorrente a ritirarla. Nulla viene invece addotto concernente l'eventuale applicazione incostituzionale del diritto procedurale cantonale, segnatamente riguardo ad un'interpretazione arbitraria (su questa nozione vedasi DTF 138 I 49 consid. 7.1 pag. 51; 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 I 316 consid. 2.2.2 pag. 318 seg.; 134 II 124 consid. 4.1 pag. 133) dei disposti che disciplinano le spese processuali (art. 47 LPAm) e le spese ripetibili (art. 49 LPAm).

E. 2.4

Il ricorso, che non contiene neanche una censura sostanziata conformemente alle esigenze dell' art. 106 cpv. 2 LTF si rivela quindi inammissibile e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .

E. 3

Considerata la particolarità del caso, si rinuncia a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.